

Imposta di registro

## Nella cessione d'azienda rileva l'avviamento negativo ai fini dell'imposta di registro

Cassazione, Sez. trib., Sent. 17 gennaio 2018 (20 dicembre 2017), n. 979 - Pres. Chindemi - Rel. Stalla

*Imposta di registro - Base imponibile - Cessione di azienda - Avviamento negativo - Rilevanza*

**Nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, rileva anche se è negativo, laddove, cioè, si determina un prezzo di cessione inferiore al valore netto del compendio aziendale trasferito, in ragione della fondata previsione di perdite future.**

### Fatti rilevanti e ragioni della decisione

p. 1. La Nuova Castelletto S.r.l. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 69/29/11 del 14 luglio 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate all'istanza di rimborso di maggiore imposta di registro asseritamente versata sull'atto 11 dicembre 2007. Atto con il quale essa aveva acquistato un ramo d'azienda termale al prezzo complessivo dichiarato di euro 1.378.000,00, tenuto conto di un avviamento negativo (trattandosi di ramo aziendale inattivo da anni e suscettibile di perdite future) indicato in atto in euro 215.000,00.

Ha ritenuto la Commissione tributaria regionale, in particolare, che: correttamente l'imposta fosse stata applicata sul "valore" dell'attivo patrimoniale (euro 1.593.000,00) e non sul "prezzo" scontato per l'aspettativa di future perdite (euro 1.378.000,00), avendo l'imposta di registro ad oggetto appunto il valore venale dell'azienda; - correttamente l'Ufficio avesse negato il rimborso, trattandosi di imposta autoliquidata in via telematica dal notaio rogante sul maggior importo di euro 1.593.000,00 emergente dall'atto; risultando del resto antieconomico che, come richiesto dalla società contribuente, l'Ufficio rimborsasse l'importo così autoliquidato, per poi procedere all'accertamento di maggior valore per il medesimo importo.

Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1 e art. 51 nonché artt. 3 e 53 Cost. Per avere la Commissione tributaria regionale omesso di considerare che l'avviamento costituisce una componente del valore aziendale, non solo se positivo ma anche se negativo (perché correlato ad una sfavorevole aspettativa reddituale del compendio aziendale oggetto di trasferimento). Nel caso di specie, la sussistenza e quantificazione (euro 215.000,00) dell'avviamento negativo non erano state, di per sé, contestate dall'Amministrazione finanziaria; tenuto anche conto che quest'ultimo era stato regolarmente iscritto, nel proprio bilancio al 31 dicembre 2007, tra i fondi rischi del passivo. L'interpretazione offerta dalla Commissione tributaria regionale, inoltre, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva, legittimando la tassazione di un bene per un valore eccedente quello reale.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - omessa, o comunque insufficiente, motivazione. Per non avere la Commissione tributaria regionale adeguatamente esplicitato le ragioni per cui l'esistenza dell'avviamento negativo non avrebbe influenza sulla determinazione dell'effettivo valore del ramo aziendale; così come dalle stesse parti contraenti indicato, in atto, nel minor importo di euro 1.378.000.

p. 2.2. Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per l'identità della questione giuridica ad essi sottesa, sono fondati.

La nozione di avviamento - priva di una definizione legislativa - è richiamata, in materia di bilancio di esercizio, dall'art. 2426 c.c., comma 1, n. 6); disposizione tuttavia circoscritta ad ammetterne l'iscrizione nei limiti del costo sostenuto per il suo acquisto, ed a disciplinarne le quote di ammortamento.

In quanto elemento aziendale di rilevanza economico-patrimoniale, l'avviamento viene preso in considerazione anche dall'ordinamento tributario; così per affermarne il concorso alla formazione del reddito imponibile (art. 86, comma 2, T.U.I.R.), ovvero per fissarne i limiti di ammortamento (art. 103, comma 3, T.U.I.R.).

Esso è poi espressamente considerato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4; che ne contempla l'incidenza sulla determinazione, ai fini dell'imposta di registro, del valore venale dell'azienda trasferita; e, con ciò, della base imponibile.

Si tratta, del resto, di nozione ampiamente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, la quale ne recepisce i contenuti così come elaborati dalle scienze economiche, contabili ed aziendalistiche.

In tale contesto, l'avviamento viene identificato e descritto in termini di qualità intrinseca immateriale dell'azienda, di formazione plurifattoriale; qualità che di solito si concreta nel maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass. nn. 25324/14; 9115/12; 8642/11 ed altre); maggior valore, a sua volta correlato alla "capacità di profitto di un'attività produttiva", ossia a quella "attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono" (Cass. 10586/11, con richiamo di Cass. 9470/95).

Fermo restando che la sussistenza ed entità economica dell'avviamento costituiscono questioni di fatto devolute al giudice di merito (Cass. 2204/06; Cass. 9075/15), si è specificato che - appunto nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro - l'esistenza di un avviamento incrementativo del valore dell'azienda trasferita ben può coesistere con la presenza di perdite di esercizio negli anni immediatamente precedenti o successivi al trasferimento stesso (Cass. 22506/15; Cass. 2702/02); ed anche che tale base imponibile può essere determinata non solo (in assenza di avviamento) in forza del "metodo patrimoniale semplice", dato dalla somma di attività e passività patrimoniali, ma anche (in presenza di avviamento) in forza del "metodo patrimoniale complesso" che, integrando il primo, valorizza tutti i fattori che comportano plusvalenza da beni

immateriali costituenti, nel loro complesso, l'avviamento stesso (Cass. 9075/15 cit.).

p. 2.3. Per quanto più specificamente concerne il problema di causa relativo al corretto accertamento del valore del ramo aziendale ai fini dell'imposizione di registro - non può tuttavia non considerarsi come dall'art. 51 cit. non possa trarsi alcun decisivo elemento per affermare che l'avviamento incida sul valore dell'azienda trasferita solo se, ed in quanto, di segno positivo. Al contrario, essendo la norma finalizzata a garantire che l'imposta di registro venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell'azienda in condizioni di libero mercato (ché anche in ciò si attua, e certo non ultimo, il principio di capacità contributiva), si deve ritenere che in essa trovi rilevanza anche quell'avviamento che - avendo segno negativo - sia dalle parti computato a riduzione del prezzo di cessione.

Il quale risulterà in tal maniera inferiore - senza con ciò necessariamente rappresentare un valore non rispondente alla realtà ma, anzi, proprio per accostarsi alla più corretta valorizzazione di mercato - alla mera sommatoria algebrica di valore dei cespiti patrimoniali attivi e passivi costituenti l'azienda ceduta.

Non pare dirimente, in senso contrario, la circostanza che l'art. 51, comma 4 cit., preveda - ai fini della stima del valore dell'azienda - la decurtazione delle sole passività già formatesi, e come tali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (salvo impegno di estinzione dell'alienante). Ciò perché, una cosa sono le passività già prodottesi, rilevanti quali componenti patrimoniali negative incluse nella sommatoria di valore delle singole poste, ed altra le perdite future; invece rilevanti, sul piano tipicamente proiettivo dell'avviamento, per giustificare la pattuizione di un prezzo di cessione collimante con il valore venale, ancorché inferiore alla somma algebrica delle singole componenti aziendali, comprese le passività già conclamate.

Questa interpretazione della norma in esame muove - per lettera e *ratio legis* - proprio dal dato interpretativo di fondo, costituito dal fatto che, come detto, l'avviamento è una "qualità intrinseca" dell'azienda trasferita; sicché esso risulta idoneo ad influire sul valore di quest'ultima, tanto se positivo quanto se negativo.

A sostenere la configurabilità di una autonoma nozione "fiscale" di avviamento - votata in via esclusiva alla positività - non potrebbe nemmeno giungersi in ragione dei criteri di determinazione dell'avviamento di cui al D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento

alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM; emanato ai sensi del D.L. n. 564 del 1994 conv. in Legge n. 656 del 1994). Criteri, questi ultimi, che possono valere (sia nell'applicazione degli studi di settore, ovvero del moltiplicatore della percentuale di redditività; sia nella considerazione in termini, non di decurtazione né di azzeramento, ma solo di ridotta moltiplicazione, di taluni fattori documentati di minore redditività) a stimare l'avviamento "se", ed "in quanto", positivo; senza peraltro di per sé escluderne *a priori* l'emersione in negativo.

Ancorché tali parametri - di natura regolamentare - vengano utilizzati non solo nelle procedure di adesione (riviste dal D.Lgs. n. 218 del 1987) ma anche negli accertamenti ordinari, la loro applicabilità ai fini del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 trova obiettivo limite ogniqualvolta essi si rivelino inadeguati a soddisfare quello che è il principio-cardine della definizione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro; vale a dire, il valore attribuibile all'azienda, al momento del trasferimento, in regime di libero mercato.

Valore che può risultare in effetti condizionato dall'aspettativa di risultati negativi negli esercizi immediatamente successivi al trasferimento (prima che la nuova gestione sia in grado di riportare in utile l'attività economica); e ciò in forza di una prognosi che assume dimensione economica nella negoziazione tra le parti di uno "sconto-prezzo" di misura tale da far apparire comunque conveniente l'acquisizione dell'azienda (transitoriamente) produttiva di perdite stimate.

Sicché, la considerazione dell'avviamento negativo nella fissazione del prezzo di cessione può rendere appetibili sul mercato - specie in contesti congiunturali - anche complessi aziendali prospettivamente improduttivi, nel breve periodo, di profitti; così da consentirne, con la cessione stessa, la sopravvivenza ed il recupero. A riscontro dell'oggettività economica della previsione negativa, le perdite future - purché fondate, in quanto attese sulla base di fattori ragionevoli e verificabili - trovano evidenza nel bilancio del cessionario, mediante la predisposizione di un accantonamento in "fondo rischi ed oneri futuri" volto a far fronte a tali perdite, man mano che si concretizzeranno; e destinato ad essere azzerato una volta che l'aspettativa che l'ha generato sia venuta meno.

Questa corte di legittimità - sebbene con riguardo a diverse imposizioni - ha già avuto modo di occuparsi specificamente della nozione di avviamento negativo (Cass. 16957/16), definendolo come "la grandezza contabile che esprime l'inidoneità di un compendio aziendale a produrre futuri redditi adeguati e che, in

conseguenza, corregge in diminuzione il valore contabile dell'azienda, esprimendo un'aspettativa di *performances* reddituali inferiori alla normalità e traducendosi, in definitiva, nella decurtazione di prezzo necessaria per scontare le perdite attese o le future mancate congrue remunerazioni"; ulteriormente precisando che "si tratta di un'ipotesi in cui il capitale economico che rappresenta il valore di un'azienda è inferiore alla dimensione contabile del patrimonio netto di essa", concludendosi quindi che "il '*badwill*' identifica una qualità intrinseca del compendio aziendale, perché ne esprime la futura iporedditività; esso non può emergere contabilmente che dall'operazione che trasferisca l'azienda, di guisa che lo si è definito come grandezza esogena, perché presuppone un'operazione negoziale con un soggetto terzo".

Va poi detto che la rilevanza fiscale dell'avviamento negativo è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria; e ciò in termini sostanzialmente rispondenti alla definizione che di esso è data nei principi contabili internazionali recepiti dall'ordinamento (IAS 22 p. 59 sulle aggregazioni di imprese), secondo cui: "L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo".

Già nella risoluzione su interpello 25 luglio 2007, n. 184/E, l'Amministrazione finanziaria pose in luce i seguenti essenziali passaggi: a. l'avviamento negativo "è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della compravendita ed il valore economico, che si sostanzia nel prezzo d'acquisto, attribuito al medesimo complesso aziendale", di tal che, "quando il prezzo di acquisto di un compendio aziendale è inferiore al valore netto contabile del patrimonio ad esso riferito, la differenza tra questi due valori (prezzo e patrimonio) genera un c.d. 'avviamento negativo', che deve essere correttamente contabilizzato ed esposto nel bilancio dell'acquirente"; b. la "motivazione più razionale" che può indurre all'acquisizione di un'azienda con avviamento negativo, o "disavviamento", è correlata alla previsione di perdite future delle quali l'acquirente dovrà farsi carico subito dopo l'acquisizione stessa, ma nel concorso di fondate prospettive di inversione della tendenza negativa; c. le perdite attese ridurranno "il valore del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo pertanto il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere la proprietà del bene-azienda", in modo tale che la quantificazione preventiva delle perdite "rileva come uno 'sconto' sul prezzo

pagato per il ramo d'azienda"; d. deve ritenersi civilisticamente corretto che l'avviamento negativo emergente in sede di acquisizione del ramo aziendale sia allocato in un "fondo rischi ed oneri futuri" del passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'acquirente; e. fiscalmente, il regime di tassazione dei fondi rischi ed oneri è però disciplinato dall'art. 107 del T.U.I.R., ai sensi del quale "sono deducibili, nell'esercizio in cui vengono accantonati, esclusivamente gli accantonamenti sui fondi espressamente considerati dalle disposizioni dello stesso T.U.I.R.", non rientrando tra questi ultimi quello in oggetto; f. posto dunque che il trattamento fiscale del fondo non è inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 107 cit., deve ritenersi che esso "segua - per il 'principio di derivazione' di cui all'art. 83 del T.U.I.R. - l'utilizzo contabile del fondo stesso. La società acquirente, quindi, negli esercizi immediatamente successivi all'acquisizione, utilizzerà il fondo per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero provvederà ad estinguerlo qualora le originarie previsioni di perdita (...) non siano più fondate; in entrambi i casi attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante, imputato a conto economico"; g. in definitiva, "il fondo rischi generici dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura (nella misura in cui eccedano i componenti positivi), conseguiti nell'arco temporale delineato dal piano e dovrà rimanere effettivamente correlato alle perdite previste senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario".

Ora, se è vero che tale risoluzione non si riferisce specificamente all'imposta di registro, ma all'imposta sul reddito, e che - come già affermato da questa corte (Cass. 23608/11 ed altre) - "i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione (...)", altrettanto indubbio è che la nozione di avviamento negativo così individuata ha valenza generale, ed è appunto idonea ad interferire con la determinazione del "valore di mercato" del bene anche ai fini del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51. Tanto più considerato che si ammette, in linea di principio, che il valore di mercato del bene determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro possa rilevare, anche se soltanto come dato induttivo e presuntivo, pure ai fini

dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di un ramo d'azienda (Cass. 5070/11; Cass. 5078/11; Cass. 4057/07).

p. 2.4. Da tutto ciò si evidenzia l'errore nel quale è incorsa la Commissione tributaria regionale nella sentenza qui impugnata, la quale ha - da un lato riconosciuto che l'avviamento negativo non era fittizio, ed aveva realmente influenzato il prezzo fissato dalle parti "tant'è vero che questa somma (euro 215.000,00) è stata portata in detrazione dal prezzo" (sent. cit.); ma - dall'altro - ha poi divaricato il "prezzo" dal "valore" del ramo aziendale, assumendo che, ai fini dell'imposta di registro, solo quest'ultimo avesse rilevanza.

Senonché, tale divaricazione non aveva in pratica ragion d'essere, una volta chiarito che: - nel valore "insisteva" l'avviamento; - quest'ultimo era negativo, posto che la somma dei valori dei cespiti aziendali unitariamente considerati in contratto (fabbricati, terreni, arredi ed impianti, concessione mineraria ecc. ...) era stata ridotta proprio per la previsione di perdite negli esercizi immediatamente successivi, a causa del fatto che il ramo d'azienda era inoperativo da tempo; - tale riduzione si era concretata nella pattuizione, in funzione di dichiarato allineamento con l'effettivo valore del compendio, di un corrispondente sconto sul prezzo di cessione.

E tutto ciò in una situazione nella quale l'Amministrazione finanziaria si era limitata ad eccepire l'irrilevanza "in diritto" dell'avviamento negativo, senza contestare specificamente - a sostegno della legittimità del proprio diniego di rimborso - l'effettiva sussistenza di quest'ultimo ovvero la sua entità, così come dichiarata in atto dalle parti.

p. 3.1. Con il terzo motivo di ricorso la società deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77. Per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso la facoltà della società di chiedere il rimborso, nonostante che quest'ultima fosse prevista in via generale dall'art. 77 cit.

p. 3.2. Il motivo, concernente la legittimazione alla richiesta di rimborso, è inammissibile sia per mancata individuazione dell'esatta ragione decisoria del giudice di appello, sia per carenza di interesse.

Il difetto di attinenza al *decisum* sta nel fatto che la Commissione tributaria regionale non ha per nulla affermato che la circostanza che l'imposta fosse stata autoliquidata e versata, con procedura telematica, dal notaio rogante ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997 privasse la società contribuente della legittimazione a chiederne il rimborso.

Il giudice di appello si è invece limitato (nell'ottica di effettiva debenza della maggiore imposta erroneamente autoliquidata dal notaio) a definire "antieconomica" la tesi della società ricorrente, secondo cui l'Ufficio avrebbe comunque dovuto procedere alla restituzione dell'imposta eccedente (rispetto a quella dovuta sul prezzo scontato ed emergente dall'atto) e, se mai, poi procedere autonomamente alla rettifica in aumento.

Il che, a ben vedere, è cosa ben diversa dal negare la legittimazione al rimborso direttamente in capo alla società.

Legittimazione comunque pacificamente sussistente, attesa l'applicabilità nella specie, non già del D.Lgs. cit., art. 3-ter (escludente la legittimazione al rimborso "del notaio", in quanto ammesso al regime di compensazione su quanto complessivamente autoliquidato), bensì del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77; secondo cui il rimborso dell'imposta e degli accessori deve essere richiesto proprio "dal contribuente", in quanto parte sostanziale dell'atto registrato e soggetto inciso dall'indebito prelievo d'imposta (Cass. 12759/16; Cass. 5016/15).

Né la Commissione tributaria regionale ha posto in discussione il principio per cui l'erronea autoliquidazione, da parte del notaio, di un'imposta superiore a quella dovuta per legge non esime di per sé l'Amministrazione finanziaria dal rimborso dell'eccedenza.

p. 4. In definitiva, la sentenza va cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, ed in forza del

seguito principio di diritto: nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento - in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, - rileva non solo se positivo ma anche se negativo; ed abbia, in quanto tale, determinato la partizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

Vista la novità e delicatezza della questione interpretativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di legittimità e merito.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente;
- compensa le spese processuali di legittimità e merito.

**Imposta di registro e cessione d'azienda:  
anche il badwill rileva ai fini della determinazione  
della base imponibile dell'azienda ceduta**  
*di Gianluca Boccalatte (\*) e Nadia Corti (\*\*)*

Con la sentenza n. 979/2018 la Corte di cassazione ha riconosciuto rilevanza all'avviamento negativo (c.d. badwill), ai fini dell'imposta di registro, nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, osservando come non se ne possa negare a priori l'incidenza sul valore imponibile, pena la violazione del principio di capacità contributiva. Alla rilevanza "in diritto" del badwill consegue l'illegittimità del suo disconoscimento in re ipsa operato dagli Uffici in sede di accertamento, essendo a questo punto evidente l'onere dell'Amministrazione finanziaria di compiere una puntuale valutazione caso per caso, prima di poter disconoscere l'effettività e la congruità dell'avviamento negativo dichiarato dalle parti.

Con la sentenza n. 979/2018, depositata lo scorso 17 gennaio, la Corte di cassazione ha sancito la rilevanza dell'avviamento negativo (c.d. badwill) nella determinazione del valore

venale dell'azienda trasferita, imponibile ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986.

(\*) Avvocato - Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

(\*\*) Avvocato - Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

### Rilevanza dell'avviamento negativo

Nella vicenda esaminata dalla Corte, l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto "l'irrilevanza in diritto" dell'avviamento negativo emerso in sede di acquisto di un ramo d'azienda, senza mai contestarne, né l'effettiva sussistenza, né l'entità dichiarata dalle parti, in misura pari alla differenza (negativa) tra il prezzo di cessione del compendio aziendale ed il valore degli *asset* che lo componevano.

La Suprema Corte ha però rilevato l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio, evidenziando come l'avviamento, costituendo una "qualità intrinseca dell'azienda trasferita", è idoneo ad influenzarne il valore, "tanto se positivo quanto se negativo".

A tale conclusione, secondo la Corte, non osta il tenore letterale dell'art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, il quale dispone che il valore delle aziende o dei rami di azienda sia controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice civile.

Per il giudice di legittimità, la disposizione richiamata garantisce che l'imposta di registro "venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell'azienda nelle condizioni di libero mercato", con la conseguenza che "si deve ritenere che in essa trovi rilevanza anche quell'avviamento che - avendo segno negativo - sia dalle parti computato a riduzione del prezzo di cessione".

La pattuizione di un prezzo di cessione inferiore a quello degli *assets* che compongono l'azienda è giustificata dall'inidoneità della stessa a generare "futuri redditi adeguati", e quindi dalla previsione, per il cessionario, di "perdite future", ben diverse dalle passività già formatesi e già contabilizzate dal cedente, che sono invece già incluse nel calcolo del valore delle singole poste contabili.

Richiamando la risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007, e mutuando quanto affermato in una propria precedente pronuncia (resa in materia d'imposte dirette) (1), la Suprema Corte ha quindi riconosciuto l'idoneità dell'avviamento negativo a ridurre il valore contabile dell'azienda - e quindi la base imponibile ai fini del registro - sancendo il seguente principio di diritto: "nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento - in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 - rileva, non solo se positivo, ma anche se negativo; ed abbia, in quanto tale, determinato la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa".

### Rilevanza dell'avviamento anche ai fini dell'imposta di registro

Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione, affermando la rilevanza "in diritto" dell'avviamento negativo anche ai fini dell'imposta di registro, ha sancito l'illegittimità dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che lo escludeva apoditticamente dal computo della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, pur in assenza di contestazioni puntuali circa l'esistenza e l'entità del *badwill* dichiarato dalle parti.

Se la dignità del c.d. *badwill* è assodata nell'ambito delle imposte dirette, infatti, non altrettanto poteva dirsi in materia di imposta di registro, non rinvenendosi - sino alla sentenza in esame - precedenti di legittimità in tal senso, sebbene in più occasioni i giudici di merito avessero già riconosciuto rilevanza all'avviamento negativo ai fini dell'imposta di registro (2).

Del resto, il tenore letterale dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 - che menziona il solo

(1) Cass., Sez. trib., 11 agosto 2016, n. 16957.

(2) Si segnalano: Comm. trib. reg. Valle d'Aosta, Sez. I, 4 luglio 2017, n. 16; Comm. trib. prov. di Lecco, Sez. I, 1° marzo 2013, n.

20; Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXII, 27 febbraio 2012, n. 51; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. II, 18 novembre 2009, n. 106, e Id., Sez. VI, 13 luglio 2009, n. 88.

“avviamento” e non anche l’“avviamento negativo” - pareva legittimarne la rilevanza solo se e in quanto elemento incrementativo del valore dell’azienda. L’alea era peraltro incrementata dall’assenza di norme di legge, civilistiche (3) e tributarie (4), sulla definizione e sulla quantificazione dell’avviamento, lacune cui generalmente sopperiva (e sopperisce tuttora) la disciplina economica e contabile (5).

Come da tempo chiarito dalla dottrina, l’avviamento (sia esso *goodwill* o *badwill*) rappresenta una “qualità intrinseca” di un compendio aziendale, quantificabile nella differenza tra il prezzo di cessione pattuito dalle parti e la somma algebrica delle attività e passività aziendali compravendute, valutate al loro “valore venale” (6). Per l’emersione di un avviamento negativo, quindi, è necessaria una transazione con un soggetto terzo, non apparendo invece configurabile “la contabilizzazione di un *badwill* generato internamente così come, d’altronde, non è ammessa la contabilizzazione di un *goodwill* endogeno” (7), tant’è che la Cassazione l’ha qualificato come “grandezza contabilmente esogena” (8).

Quindi, se il *goodwill* può definirsi - come illustrato nella pronuncia in commento - quel plusvalore posseduto da un’azienda nel suo complesso, rispetto alle sue singole componenti, che si traduce nell’attitudine della stessa a produrre ricchezza o flussi di reddito positivi nei futuri esercizi (9), l’avviamento negativo (o *badwill*) è definibile come quella “grandezza contabile che esprime l’inidoneità di un compendio aziendale a produrre futuri redditi adeguati e che, in conseguenza, corregge in diminuzione il valore contabile dell’azienda, esprimendo un’aspettativa di *performances* reddituali inferiori alla normalità”. Traducendosi, così, in una decurtazione del prezzo del complesso aziendale “necessaria per scontare le perdite attese o le future mancate

congrue remunerazioni” (cfr. Cass., Sez. V, sent. 11 agosto 2016, n. 16957).

La Corte ha rilevato che non sussistono ragioni per negarne la rilevanza ai fini dell’imposta di registro, nemmeno alla luce di una stretta interpretazione dell’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986. Tale norma esprime infatti il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), individuando la materia imponibile, ai fini del registro, nel “valore venale in comune commercio” del compendio compravenduto. Ora, incidendo su tale “valore venale”, il *badwill* non può che essere sintomo di una minor capacità impositiva, con la conseguenza che, negarne *a priori* la rilevanza - solo poiché costituisce una grandezza inespressa nelle scritture contabili del cedente - condurrebbe ad una lesione dell’anzidetto principio, assoggettando a tassazione un importo non rappresentativo dell’effettivo “valore dell’azienda in condizioni di libero mercato”, e quindi - come osservato dalla dottrina - una ricchezza “in realtà insussistente *in rerum natura*” (10).

Quindi, laddove l’avviamento negativo non sia “fittizio” - e il rilevamento dello stesso non sia attribuibile esclusivamente ad un “buon affare” dell’acquirente - ma abbia effettivamente influenzato il prezzo di cessione pattuito tra le parti, deve necessariamente concorrere alla determinazione (in diminuzione) dell’imponibile fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta di registro.

### Compendi aziendali di scarsa redditività

Questo importante arresto della Cassazione è peraltro decisamente attuale se si considera che, nella persistente situazione di crisi, ben può accadere, ed accade, che oggetto di cessione siano compendi aziendali contraddistinti da una scarsa redditività, in relazione ai quali la “circolazione dell’azienda” viene utilizzata come

(3) In particolare, l’avviamento è menzionato dagli artt. 2424 e 2426 c.c.

(4) In particolare gli artt. 86 e 103 del T.U.I.R.

(5) A tal proposito, si deve far riferimento al principio contabile nazionale di cui all’OIC 24, nonché ai principi contabili internazionali di cui allo IAS 22 ed allo IFRS 3.

(6) Così M. Orlandi, “Avviamento negativo (o *badwill*) in caso di cessione e di conferimento d’azienda”, in *il fisco*, n. 26/2013 - parte 1, pag. 3957.

(7) In tal senso: M. di Siena, “La disciplina fiscale dell’avviamento negativo”, in *Rivista del notariato*, fasc. n. 4/2012, par. 2.

(8) Nella sentenza si legge che l’avviamento “non può emergere contabilmente che dall’operazione che trasferisca l’azienda”.

(9) Sulla definizione dell’avviamento ad opera della Cassazione si segnala, tra le tante, Cass., Sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8642.

(10) In tal senso: M. di Siena, op. cit.

strumento di risanamento. In tali ipotesi è certamente più ricorrente l'emersione di un avviamento negativo, ben sapendo il cessionario che, in seguito all'acquisizione dell'azienda, ne dovrà sostenere i relativi costi ed accollarsi il "rischio della crisi" (11).

### Valutazioni di merito degli Uffici accertatori

Chiarita la rilevanza "in diritto" del *badwill* anche ai fini dell'imposta di registro, ogni atto con cui l'Amministrazione finanziaria disconoscerà *in re ipsa* la rilevanza dell'avviamento negativo risulterà conseguentemente illegittimo.

Gli Uffici, pertanto, dovranno valutare i singoli casi e stabilire se l'avviamento negativo dichiarato risulti effettivamente sussistente e se la quantificazione operata dalle parti possa ritenersi congrua.

Il potenziale tema del contendere, quindi, si sposterà, per effetto della pronuncia in esame, da una questione di mero diritto, ad un problema di singole valutazioni di merito, come sottolinea la stessa Corte di cassazione, laddove ribadisce il proprio costante orientamento, secondo il quale "la sussistenza ed entità economica dell'avviamento costituiscono questioni di fatto devolute al giudice di merito" (12).

Ora, nel caso posto all'esame della Suprema Corte non era in discussione, né l'esistenza dell'avviamento negativo, né la congruità del suo ammontare: tali circostanze non erano mai state disconosciute dall'Agenzia delle entrate nel corso del procedimento. Ciò ha permesso al giudice di legittimità - in applicazione dell'art. 384, comma 2, del c.p.c. - di decidere la causa nel

merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Nel muovere qualsivoglia censura di merito sull'avviamento negativo dichiarato in atti, l'Ufficio accertatore dovrà ovviamente seguire i principi consolidati enucleati dalla giurisprudenza sui requisiti di legittimità e fondatezza delle rettifiche del valore venale di un comparto aziendale.

Innanzitutto, nel procedimento di controllo opera degli Uffici ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, nonché nelle rettifiche ex art. 52, l'eventuale variazione del valore dell'avviamento dichiarato dalle parti non potrà avvenire senza un adeguato supporto motivazionale, che illustri il percorso logico-giuridico posto a fondamento della pretesa erariale.

Una volta spiegato il criterio prescelto, l'Ufficio dovrà poi dimostrarne la correttezza (sia teorica che nel risultato concreto), assolvendo l'onere della prova posto a proprio carico.

La valutazione del *badwill*, per considerarsi corretta, dovrà necessariamente prendere in considerazione tutti gli aspetti riguardanti l'attività economica oggetto di compravendita, tra i quali rientrano anche quei "fattori gestionali ed amministrativi ed elementi soggettivi che difficilmente potranno essere valutati con rigidi automatismi" (13), che se ignorati ben possono causare una sovrastima del valore di avviamento lontano dal contesto aziendale.

In altre parole, non sarà possibile limitarsi all'applicazione di formule rigide e stereotipate, le quali inevitabilmente conducono a risultati poco corrispondenti alla realtà aziendale analizzata (14).

(11) In tal senso, V. Ficari, "Azienda ed avviamento tra accertamento, 'prezzi' e 'autonomia' del contribuente", in *Riv. dir. trib.*, fasc. n. 3/2012, pag. 205, il quale sottolinea che "attenzione dovrebbe essere dedicata, però, anche all'ipotesi in cui al momento del trasferimento dell'azienda emerge un avviamento negativo, soprattutto in un contesto di generalizzata crisi in cui la 'circolazione' dell'azienda, nelle sue molteplici forme, assume un ruolo strategico per la sopravvivenza dell'impresa e del livello occupazionale".

(12) In tal senso si segnalano: Cass., Sez. trib., 12 febbraio 2016, n. 13957; Id., 6 maggio 2015, n. 9075; Id., Sez. VI, ord. 12 dicembre 2011, n. 26550; Id., Sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10586; Id., 16 aprile 2008, n. 9950; Id., 21 gennaio 2008, n. 1170; Id., 1° febbraio 2006, n. 2204; Id., 13 gennaio 2006, n. 613.

(13) Come chiarito dalla Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XLI, 14 ottobre 2015, n. 8278.

(14) Tipico esempio in tal senso è rappresentato dalla prassi adottata dagli Uffici di rettificare il valore dell'avviamento dell'azienda applicando il criterio "forfettario" previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996: metodo di cui la giurisprudenza ha più volte messo in discussione la legittimità, rilevando come lo stesso non possa considerarsi idoneo a rappresentare situazioni ed informazioni peculiari dell'azienda sottoposta a valutazione. La norma richiamata, peraltro, è stata implicitamente abrogata per effetto dell'abrogazione espressa, ad opera dell'art. 17 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, dell'art. 2-ter del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, in attuazione del quale il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 è stato emanato.



In caso di rettifiche di tal genere, pertanto, l'Ufficio, non solo non potrà limitarsi a negare la rilevanza dell'avviamento negativo, ma nemmeno potrà rideterminarlo - come detto - in applicazione di astratti criteri di stima - addossando al contribuente l'onere di provare la correttezza del valore del comparto aziendale dichiarato tenendo conto del *badwill*: sarà piuttosto onere dell'Amministrazione svolgere un'analisi critica della situazione dell'impresa, per validare il proprio operato ed evitare di incorrere nell'annullamento dell'atto impositivo.

La Corte di cassazione ha infatti affermato che, "se l'enunciazione da parte dell'Ufficio finanziario dei criteri astratti integrati con le

necessarie specificazioni finalizzate al raggiungimento dello scopo perseguito dall'Amministrazione può bastare nella fase non contenziosa, nella fase successiva conseguente alla impugnazione dell'avviso di liquidazione, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento, è onere dell'Amministrazione finanziaria provare gli elementi di fatto giustificativi del '*quantum*' accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre compete al contribuente la facoltà di dimostrare l'infondatezza della pretesa, anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio" (cfr. Cass., Sez. trib., sent. 26 luglio 2017, n. 18406) (15).

---

(15) Tale principio è stato ribadito anche nella recente ordinanza n. 1728 del 24 gennaio 2018, in cui la Cassazione ha confermato la sentenza della Comm. trib. reg. che "ha rilevato - con valutazione fattuale non sindacabile nella presente sede di legittimità, ... - che

l'Amministrazione finanziaria, sulla quale gravava il relativo onere nella sua veste di attrice in senso sostanziale, non aveva fornito la prova del maggior valore accertato, rispetto a quello dichiarato dalle parti contraenti".